

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV
n. 178-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE PINTO)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

per l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza

CONTRO IL SENATORE

RAFFAELE RUSSO

Trasmessa dal Ministro di grazia e giustizia

(CONSO)

il 22 giugno 1993

Comunicata alla Presidenza il 17 settembre 1993

ONOREVOLI SENATORI. - Il 14 giugno 1993 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere per l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza, nei confronti del senatore Russo Raffaele.

In data 22 giugno 1993 il Ministro di Grazia e Giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 30 giugno 1993 e deferita alla Giunta il 1° luglio 1993.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 14 luglio 1993.

Il senatore Russo è stato ascoltato dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 14 luglio 1993, nel corso della quale ha altresì presentato una memoria scritta.

La Giunta ha dedicato al caso in esame l'attenzione e la riflessione dovute alla particolarità e novità del caso, oltretutto sottolineate dallo stesso Ministro di Grazia e Giustizia, che ha trasmesso la richiesta del pubblico ministero ed il fascicolo degli atti del procedimento.

La prima questione affrontata - e posta anche nell'anzidetta richiesta del pubblico ministero - concerne il quesito se per l'applicazione ad un parlamentare della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza (articoli 2 e seguenti della legge n. 575 del 1965, modificata dalla legge n. 646 del 1982), occorra o meno l'autorizzazione a procedere da parte della Camera di appartenenza del parlamentare medesimo.

Il pubblico ministero, nella richiamata richiesta, opina per una risposta positiva con una argomentazione che - pur partendo dal considerare che l'articolo 343 del codice di procedura penale sembra limitare il proprio ambito di applicabilità al solo procedimento penale e non a quello di

prevenzione, nei confronti del quale tace sì da autorizzare a credere che questo rimanga escluso da ogni ambito di necessaria autorizzazione - approda, però, anche sulla scia della giurisprudenza della Corte costituzionale, all'affermazione che non può correttamente prevedersi che il magistrato possa svolgere la sua potestà coercitiva nei confronti di un parlamentare in modo da limitare l'esplicazione delle proprie funzioni istituzionali. E non può - conclude sul punto il pubblico ministero - revocarsi in dubbio che l'irrogazione della misura di prevenzione del soggiorno obbligato non sia espressione di «capacità coercitiva» del giudice penale e comporti di fatto una limitazione della libertà personale in grado d'interferire con il pieno svolgimento del mandato parlamentare.

La Giunta ha concluso sul punto la sua riflessione rimarcando - anche a cagione della particolare composità del *vulnus* che l'applicazione della misura richiesta comporta nei confronti di un parlamentare, di fatto completamente impedendo l'esercizio della sua funzione istituzionale - l'essenzialità dell'autorizzazione anche nella procedura *de qua*, se non altro per una applicazione diretta della tutela di cui all'articolo 68, secondo comma (secondo periodo), Cost., in base al quale senza autorizzazione nessun membro del Parlamento può essere comunque privato della libertà personale.

Si è poi preso in esame il merito della richiesta che prende le mosse dal procedimento penale n. 6386 del 1991 a carico di Foria Nicola + 22, nel quale al senatore Raffaele Russo, nella qualità di sindaco di Pomigliano d'Arco, si contestano ipotesi di «abusi in favore di persone e ditte tutte orbitanti nella sfera di disponibilità di persone legate al capo della camorra locale, Foria Salvatore», ed in particolare si addebita l'erogazione di somme in favore della società di calcio di cui il Foria è presidente, senza il rispetto delle specifiche norme regolamentari.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La prima osservazione, cui la Giunta si è indotta nell'esame della lunga e particolareggiata narrativa contenuta nella richiesta del pubblico ministero, concerne l'assoluta sproporzione e la malcelata enfaticizzazione di aspetti e circostanze che, se pur possono rivelare superficialità ed intento di favore, mal si attagliano, però, come premesse per una richiesta pesante ed onerosa come quella formulata dal pubblico ministero, consistente nella privazione della piena libertà personale di un parlamentare.

È vero che il magistrato precedente insiste sull'esistenza, nell'area di Pomigliano d'Arco, di un'organizzazione camorristica facente capo al Foria e puntualizza taluni riferimenti probatori circa l'attività posta in essere dalla predetta associazione, sottolineando che ulteriori approfondimenti investigativi sono in corso; ma, ad avviso della Giunta, assai carenti appaiono i riscontri sui legami e sui rapporti tra il senatore Russo, il Foria e la sua organizzazione. Ed alcuno può negare che questo sia lo snodo essenziale per una corretta lettura dell'intera vicenda procedimentale.

Ora, se, secondo il pubblico ministero, la prova «dello strettissimo rapporto che lega il sindaco Russo ai Foria» risulterebbe da specifiche testimonianze, alla fine, a ben leggere, tali elementi si riconducono:

a) alle dichiarazioni di Ferretti Salvatore secondo cui «Foria Salvatore comanda sul comune e dispone a suo piacimento sugli appalti»;

b) alle dichiarazioni «del predetto Ferretti, secondo cui il Foria circa due anni or sono schiaffeggiò il sindaco Raffaele Russo per una questione di posti di lavoro»;

c) alle ammissioni dello stesso Foria di «aver assistito ad un comizio elettorale tenuto per le recenti elezioni dal sindaco Russo Raffaele nel cortile del padre di Cervone Domenico».

Ad una nuova ed ultima circostanza il pubblico ministero affida il riscontro dei propri convincimenti circa i legami tra Foria e Russo:

d) «in data 16 maggio 1991 presso l'aula della Pretura di Pomigliano, il Russo (senza motivo la sua presenza) fu visto

discorrere con il comandante dei vigili urbani ed un funzionario di quel comune, convocati come testimoni a difesa in un procedimento a carico di Foria Nicola».

Gli episodi sub b) e d), e cioè lo schiaffo dato da Foria al Russo e la presenza «attiva» di questi in Pretura, senza plausibile motivo il giorno della celebrazione di un processo a carico del Foria, hanno indubbiamente consistenza e peso probatori, onde la Giunta su di essi ha portato la propria doverosa attenzione anche in sede di audizione del senatore Russo. Ed è stato proprio in questa occasione che si è potuto apprendere e riscontrare, come adeguatamente documentato:

1) la pressochè totale assenza delle Ditte Edil Lavoro e Foria Nicola dall'affidamento di lavori edili per conto del comune di Pomigliano d'Arco a partire dal 1975, e che su 298 richieste complessive riguardanti la ricostruzione post-terremoto una sola è stata affidata alla società Edil Lavoro;

2) che ben 16 testimoni avrebbero smentito il Ferretti circa l'asserito episodio dello schiaffo inferto da Foria al sindaco Russo;

3) che, a parte la scarsa rilevanza dell'episodio, anche se fosse realmente avvenuto, non risulta che in occasione delle elezioni politiche del 1992 il Russo o il PSI abbiano tenuto un comizio nel cortile Cervone;

4) che la presenza del Russo in Pretura il giorno 16 maggio 1991, ben lungi dall'essere immotivata o, peggio, finalizzata ad assicurare sostegni testimoniali al Foria, era, invece, ampiamente spiegata dall'essere, lo stesso giorno, il Russo chiamato a rispondere come imputato, presso lo stesso giudice, in altro processo.

Tutto ciò, insieme alla non irrilevante considerazione che al senatore Russo non è stata notificata alcuna informazione di garanzia circa un procedimento per il delitto di associazione per delinquere (evidentemente alla base della misura di prevenzione richiesta), ha convinto la Giunta dell'assoluta sproporzione tra la eccezionale gravità della misura richiesta e la esiguità

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dei riscontri e degli elementi indicati a suo sostegno, in ciò ravvisando la sussistenza di *fumus persecutionis*.

Per questi motivi la Giunta ha deliberato all'unanimità di proporre il diniego della autorizzazione a procedere per l'applicazio-

ne al senatore Raffaele Russo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

PINTO, *relatore*